

DETERMINA N. 4/24/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA INTRED S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ARGEGNO (CO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA l’istanza della società Intred S.p.A., di seguito denominata “*Intred*”, del 2 gennaio 2024, acquisita dall’Autorità in pari data con protocollo n. 745, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento*, con richiesta di misure cautelari;

VISTA la nota dell’8 gennaio 2024, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato il Comune di Argegno (CO) (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 17 gennaio 2024 per valutare l’istanza cautelare proposta;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

CONSIDERATO che, successivamente, l'Autorità ha convocato le parti per l'udienza di merito il giorno 1° febbraio 2024 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTI quindi i verbali di udienza del 17 gennaio e del 1° febbraio 2024;

VISTA la nota del 5 febbraio 2024, acquisita in pari data, protocollo n. 34313, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell'accordo con il Comune di Argegno (CO) avente ad oggetto il tema della lite insorta;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza [...]*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra le società Intred S.p.A. e il Comune di Argegno (CO).

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2024

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano